Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 30 gennaio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 gennaio 1976.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1976, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 29 gennaio 1976 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati che ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge predetta per l'anno 1976;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 29 gennaio 1976 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI PARTITI POLITICI

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2 %	23 %	75 %	Totale
264	Democrazia cristiana	75.000.000	967.289.720	9.428.571.430	10.470.861.150
175	Partito comunista italiano	75.000.000	967.289.720	6.250.000.000	7.292.289.720
61	Partito socialista italiano	75.000.000	967.289.720	2.178.571.430	3.220.861.150
55	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	75.000.000	967.289.720	1.964.285.715	3.006.575.435
30	Partito socialista democratico italiano	75.000.000	967.289.720	1.071.428.570	2.113.718.290
20	Partito liberale italiano	75.000.000	967.289.720	714.285.715	1.756.575.435
15	Partito repubblicano italiano	75.000.000	967.289.720	535.714.285	1.578.004.005
10	Misto	75.000.000	—	357.142.855	432.142.855
630					
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (3, iscritti al gruppo misto)	—	96.728.970	—	96.728.970
	Componente parlamentare della « Union valdôtaine progressiste » (1, iscritto al gruppo misto)	—	32.242.990	—	32.242.990
		600.000.000	6.900.000.000	22.500.000.000	30.000.000.000

(1023)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1976.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1976, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributi dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del 29 gennaio 1976 del consiglio di presidenza del Senato, adottata ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1976;

Decreta:

Sono assegnati, sulla base dell'allegato piano di ripartizione, i contributi di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Presidente: SPAGNOLLI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 15.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL 1976

Numero senatori	Gruppo parlamentare	2 % (art. 3, lettera *a*)	23 % (art. 3, lettera *b*)	75 % (art. 3, lettera *c*)	Totale
136	Democrazia cristiana	37.500.000	476.958.525	4.751.552.794	5.266.011.319
83	Partito comunista italiano	37.500.000	476.958.525	2.899.844.721	3.414.303.246
36	Partito socialista italiano	37.500.000	476.958.525	1.257.763.975	1.772.222.500
26	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	37.500.000	476.958.525	908.385.093	1.422.843.618
12	Partito socialista democratico italiano	37.500.000	476.958.525	419.254.659	933.713.184
10	Partito liberale italiano	37.500.000	476.958.525	349.378.882	863.837.407
10	Sinistra indipendente	37.500.000	47.695.854	349.378.882	434.574.736
9	Misto	37.500.000	—	314.440.994	351.940.994
322					
	Rappresentanza parlamentare del Partito repubblicano italiano (5, iscritti al gruppo misto)	—	476.958.525	—	476.958.525
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (2, iscritti al gruppo misto)	—	47.695.854	—	47.695.854
	Componente parlamentare eletta nella regione Valle d'Aosta (1, iscritto al gruppo misto)	—	15.898.617	—	15.898.617
		300.000.000	3.450.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000

(1024)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. **811.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. Maria regina delle missioni, in Macomer.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alghero 16 dicembre 1970, integrato con decreto di pari data e con successive dichiarazioni rispettivamente del 18 novembre 1972, 26 giugno 1973 e 14 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia della B. V. Maria regina delle missioni, in Macomer (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 50

LEGGE 26 gennaio 1976, n. **4.**

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, recante ulteriore integrazione dei fondi previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1975.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il telegramma n. 32226 del 22 aprile 1975, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato di aver designato il dott. Carlo Rotunno quale suo rappresentante effettivo ed il dott. Adriano Medosi quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione rispettivamente del dottor Michele De Capua e della dott.ssa Emma Fioritto;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Carlo Rotunno ed il dott. Adriano Medosi sono chiamati a far parte in qualità di membro effettivo il primo e di membro supplente il secondo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione in sostituzione rispettivamente del dott. Michele De Capua e della dott.ssa Emma Fioritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 364

(846)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, registrato presso la Corte dei conti, addì 18 febbraio 1975, n. 1, foglio n. 125;

Vista la lettera n. 1338/SG/2.113.8 in data 27 maggio 1975, con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha comunicato di aver designato il dottor Bernardo Dal Mas quale suo rappresentante effettivo ed il dott. Mario Moffa quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione rispettivamente del dott. Vito Altobelli e del rag. Luigi Garbin;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Bernardo Dal Mas ed il dott. Mario Moffa sono chiamati a far parte in qualità di membro effettivo il primo e di membro supplente il secondo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'as-

sistenza dei disoccupati in rappresentanza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed in sostituzione rispettivamente del dott. Vito Altobelli e del rag. Luigi Garbin.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 365

(847)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Integrazione della commissione istituita con decreto ministeriale 14 novembre 1974, per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 14 novembre 1974, con cui è stata istituita la commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale;

Ritenuto che appare opportuno integrare detta commissione con altro componente particolarmente esperto della materia;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Articolo unico

La commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale costituita con decreto ministeriale 14 novembre 1974, è integrata con il seguente componente:

Pacileo dott. Costantino, direttore di sezione di cancelleria addetto al Consiglio superiore della magistratura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 225

(845)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina;

Viste le dimissioni del sig. Luigi Meddi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 003566 del 25 agosto 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Antonio Maffei in sostituzione del sig. Luigi Meddi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Maffei è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Luigi Meddi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(533)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 872, recante modifiche agli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Visto il proprio decreto 10 aprile 1970, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione degli Istituti suddetti, per il quinquennio 26 marzo 1970-25 marzo 1975;

Considerato che il mandato del consiglio è scaduto per cui occorre provvedere alla sua rinnovazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, con il quale il prof. Michele Riolo è stato confermato presidente dell'ente;

Viste le designazioni pervenute in conformità all'articolo 2 della citata legge 29 settembre 1964, n. 872;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, per il quinquennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1980, è così costituito:

Presidente:

Riolo prof. Michele.

Componenti:

Castiglioni prof. Giancarlo e Marino prof. Benedetto, designati dal Ministro per la sanità; Di Napoli dott. Gaetano, designato dal Ministro per il tesoro; Turano prof. Luigi, designato dal Ministro per la pubblica istruzione; Bossa prof. Guido e Marcozzi prof. Giovanni, designati dal Consiglio superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(627)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari;

Viste le dimissioni del dott. Antonio Luzzana da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota del 16 ottobre 1975, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Piero Rossi in sostituzione del dott. Antonio Luzzana, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Piero Rossi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del dott. Antonio Luzzana, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(536)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Disposizioni integrative e modificative al decreto ministeriale 15 febbraio 1969, concernente le prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che approva il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinato al trasporto di persone, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445;

Visto l'art. 39 del citato regolamento generale, recante disposizioni per l'emanazione delle prescrizioni tecniche speciali in applicazione del regolamento medesimo;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, che ha approvato le prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la riserva di attribuzione a favore dello Stato, per ciò che concerne la sicurezza degli impianti di trasporto e dei veicoli, nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di trasporti;

Ritenuta la necessità di aggiornare talune norme del suindicato decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, in applicazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1975, n. 445;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Il comma sei del paragrafo 2.4. « Calcolo e sicurezza delle funi » del cap. 2 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni, approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, è modificato come segue:

« 2.4.6. — Prima dell'inizio del servizio ciascuna fune nuova, escluse le funi tenditrici, telefoniche e di segnalazione, deve essere sottoposta ad un esame magnetoscopico per tutta la sua lunghezza sotto la responsabilità del direttore d'esercizio. I diagrammi relativi saranno allegati al verbale di collaudo della fune ».

Art. 2.

Il paragrafo 3.7. « Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie » del cap. 3 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni, indicate all'art. 1 è modificato come segue:

« 3.7.1. — Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto il direttore d'esercizio deve eseguire una visita generale particolarmente approfondita:

a) ogni anno, per gli impianti ad esercizio continuativo;

b) prima delle riaperture, per gli impianti ad esercizio stagionale;

c) dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica;

d) ogni volta che venga prescritto dall'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio.

3.7.2. — In tale visita devono effettuarsi corse di prova con veicoli a pieno carico o nelle condizioni di carico più sfavorevoli per gli sforzi motori e provarsi, con veicolo carico, nelle condizioni più gravose, tutti i freni e organi di sicurezza e segnalazione, gli impianti di soccorso ed i freni automatici sulla portante o sulla fune freno, sia in corsa con comando dalla vettura, sia a fermo con l'esperimento dell'allentamento della fune traente e della fune zavorra convenientemente misurato. Le prove in corsa del freno sulla portante saranno effettuate con veicolo carico su uno dei tratti a maggior pendenza a velocità limitata, e, ogni volta, su un diverso tratto di fune.

3.7.3. — Durante queste visite sarà pure effettuato l'esame delle funi con il rilievo dei fili rotti visibili e dei diametri sulle funi portanti, la misura delle eventuali abrasioni dei fili ed il rilievo di ogni altra irregolarità delle funi.

3.7.4. — Le date delle visite devono essere comunicate, con congruo anticipo, all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio ai fini dell'eventuale partecipazione alle visite stesse di funzionari tecnici di tale ufficio.

3.7.5. — I risultati delle visite devono essere verbalizzati e registrati sull'esemplare, depositato presso l'impianto, dell'apposito « Libro della funivia » (modello allegato *D*). Copia firmata dal direttore d'esercizio del

verbale e delle registrazioni deve essere inviata entro tre giorni all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio, il quale conserverà stabilmente detta copia nell'esemplare del « Libro della funivia » depositato presso l'ufficio medesimo.

3.7.6. — A seguito di ciascuna visita il direttore d'esercizio, nel trasmettere la copia del verbale e delle registrazioni, comunicherà all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio le proprie motivate conclusioni circa l'ammissibilità della prosecuzione o della ripresa del pubblico esercizio sull'impianto stesso, specificando le eventuali condizioni alle quali, a suo giudizio, detta prosecuzione o ripresa resta subordinata.

3.7.7. — La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle scadenze indicate al precedente comma 3.7.1. non sia intervenuta, con esito favorevole, la prescritta visita da parte del direttore d'esercizio dell'impianto stesso.

3.7.8. — Resta salva la facoltà dell'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio di revocare il nulla osta nei riguardi della sicurezza per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto qualora, sulla base delle comunicazioni del direttore d'esercizio ovvero delle ispezioni effettuate dallo stesso ufficio, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.

3.7.9. — Alla fine di ogni esercizio stagionale il direttore d'esercizio, deve eseguire una visita per l'accertamento dello stato dell'impianto e la determinazione degli eventuali lavori da effettuare durante il periodo di inattività.

3.7.10. — Ogni tre anni deve essere effettuato l'esame interno a mezzo di apparecchio magnetoscopico delle funi dell'impianto (portanti, traenti, zavorra, soccorso e freno), ed i relativi diagrammi saranno conservati in apposito album con le annotazioni ed osservazioni del caso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(848)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Disposizioni integrative e modificative al decreto ministeriale 16 giugno 1964, concernente le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che approva il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445, che modifica alcune delle norme contenute nel succitato regolamento generale;

Visto l'art. 39 del ripetuto regolamento generale, recante disposizioni per l'emanazione delle prescrizioni speciali in applicazione del regolamento medesimo;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la riserva di attribuzione a favore dello Stato per ciò che concerne la sicurezza degli impianti di trasporto e dei veicoli nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di trasporti;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, che approva le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di integrare o modificare alcune delle norme contenute nel suddetto decreto ministeriale, in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma del paragrafo *c*) « Sicurezza delle funi » del capo 3° delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, è modificato come segue:

« All'atto della messa in servizio ciascuna fune portante-traente deve essere sottoposta ad un esame magnetoscopico per tutta la sua lunghezza, sotto la responsabilità del direttore d'esercizio. I diagrammi relativi devono essere allegati al verbale di collaudo della fune ».

Art. 2.

I primi sei comma del paragrafo *g*) « Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie » del capo 4° delle prescrizioni tecniche speciali indicate all'art. 1 sono sostituiti dai seguenti:

« Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto il direttore d'esercizio deve eseguire una visita generale molto accurata:

1) ogni anno, per gli impianti ad esercizio continuativo;

2) prima delle riaperture, per gli impianti ad esercizio stagionale;

3) dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica;

4) ogni volta che venga prescritto dall'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio.

In occasione di tale visita devono effettuarsi corse di prova:

a) con tutti i veicoli carichi;

b) nelle condizioni di carico della linea più sfavorevoli per gli sforzi motori.

Devono inoltre provarsi, nelle condizioni più gravose, tutti i freni ed organi di sicurezza e segnalazione. Inoltre deve essere accertato l'addestramento del personale da adibire alle operazioni di soccorso per il recupero dei viaggiatori in linea.

Durante queste visite sarà pure effettuato l'esame delle funi con il rilievo dei fili rotti visibili e dei diametri sulle funi stesse.

Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio, ai fini dell'eventuale partecipazione alle visite stesse di funzionari tecnici di tale ufficio.

I risultati delle visite devono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare depositato presso l'impianto dell'apposito "Libro della funivia" (modello allegato *D*). Copia firmata dal direttore d'esercizio del verbale e delle registrazioni deve essere inviata entro tre giorni all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio, il quale conserverà stabilmente detta copia nell'esemplare del "Libro della funivia" depositato presso l'ufficio medesimo.

A seguito di ciascuna visita il direttore d'esercizio nel trasmettere la copia del verbale e delle registrazioni, comunicherà all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio le proprie motivate conclusioni circa l'ammissibilità della prosecuzione della ripresa del pubblico esercizio sull'impianto stesso, specificando le eventuali condizioni alle quali, a suo giudizio, detta prosecuzione o ripresa resta subordinata.

La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle scadenze indicate al precedente primo comma non sia intervenuta, con esito favorevole, la prescritta visita da parte del direttore d'esercizio dell'impianto stesso.

Resta salva la facoltà dell'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio di revocare il nulla osta nei riguardi della sicurezza per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto qualora, sulla base delle comunicazioni del direttore d'esercizio ovvero delle ispezioni effettuate dallo stesso ufficio, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.

Alla fine di ogni esercizio stagionale deve eseguirsi una visita per l'accertamento dello stato dell'impianto e la determinazione degli eventuali lavori da effettuarsi durante il periodo di inattività ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(849)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Disposizioni integrative e modificative al decreto ministeriale 7 luglio 1960, concernente le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento automatico dei veicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che approva il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinato al trasporto di persone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445, che modifica alcune delle norme contenute nel succitato regolamento generale;

Visto l'art. 39 del ripetuto regolamento generale, recante disposizioni per l'emanazione delle prescrizioni speciali in applicazione del regolamento medesimo;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante le riserve di attribuzione a favore dello Stato, per ciò che concerne la sicurezza degli impianti di trasporto e dei veicoli, nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di trasporti;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235, che approva le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni a moto unidirezionale continuo e collegamento automatico dei veicoli e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di integrare o modificare alcune delle norme contenute nel suddetto decreto ministeriale in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Il quinto comma del paragrafo *c*) « Sicurezza delle funi » del capo 3° delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento automatitco dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235, è modificato come segue:

« All'atto della messa in servizio ciascuna fune portante-traente deve essere sottoposta ad un esame magnetoscopico per tutta la sua lunghezza sotto la responsabilità del direttore d'esercizio. I diagrammi relativi devono essere allegati al verbale di collaudo della fune ».

Art. 2.

I commi dal secondo al settimo del paragrafo *h*) « Verifiche e prove semestrali e annuali di riapertura all'esercizio e straordinarie » del capo 4° delle prescrizioni tecniche speciali indicate all'art. 1 sono sostituiti dai seguenti:

« Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le parti dell'impianto il direttore d'esercizio deve eseguire una visita molto accurata:

1) ogni anno per gli impianti di esercizio continuativo;

2) prima della riapertura, per gli impianti ad esercizio stagionale;

3) dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica;

4) ogni volta che venga prescritto dall'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio.

In occasione di tale visita devono effettuarsi corse di prova:

a) con tutti i veicoli carichi;

b) nelle condizioni di carico della linea più sfavorevole per gli sforzi motori e per gli spazi di frenatura.

Devono inoltre provarsi, nelle condizioni più gravose, tutti i freni e organi di sicurezza e segnalazione. Inoltre deve essere accertato l'addestramento del personale da adibire alle operazioni di soccorso per il recupero dei viaggiatori in linea.

Durante queste visite sarà pure effettuato l'esame dello stato delle funi tenendo conto dei risultati delle verifiche periodiche condotte sulle stesse.

Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio, ai fini della eventuale partecipazione alle visite stesse di funzionari tecnici di tale ufficio.

I risultati delle visite devono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare depositato presso l'impianto dell'apposito "Libro della funivia" (modello allegato *D*). Copia firmata dal direttore d'esercizio del verbale e delle registrazioni deve essere inviata entro tre giorni all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio, il quale conserverà stabilmente detta copia nell'esemplare del "Libro della funivia" depositato presso l'ufficio medesimo.

A seguito di ciascuna visita il direttore d'esercizio nel trasmettere la copia del verbale e delle registrazioni, comunicherà all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio le proprie motivate conclusioni circa l'ammissibilità della prosecuzione o della ripresa del pubblico esercizio sull'impianto stesso, specificando le eventuali condizioni alle quali, a suo giudizio, detta prosecuzione o ripresa resta subordinata.

La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle scadenze indicate al precedente secondo comma non sia intervenuta, con esito favorevole, la prescritta visita da parte del direttore d'esercizio dell'impianto stesso.

Resta salva la facoltà dell'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio di revocare il nulla osta nei riguardi della sicurezza per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto qualora, sulla base delle comunicazioni del direttore d'esercizio ovvero delle ispezioni effettuate dallo stesso ufficio sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.

Alla fine di ogni esercizio stagionale deve eseguirsi una visita per l'accertamento dello stato dell'impianto e la determinazione degli eventuali lavori da effettuarsi durante i periodo di inattività ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(850)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Savoia vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Savoia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le sottoindicate condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Savoia vita, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza per la copertura del rischio di invalidità totale e permanente unitamente al rischio di morte.

Roma, addì 7 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1026)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1973, concernente la ricostituzione del collegio sindacale dell'ente predetto;

Vista la nota 11 novembre 1975, n. 3584, con la quale il Ministero della marina mercantile, in sostituzione del capitano di corvetta (CP) Luigi Conti, proprio rappresentante nel collegio sindacale predetto, ha designato il capitano di vascello (CP) Piero Billeri;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il capitano di vascello (CP) Piero Billeri è nominato membro del collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del capitano di corvetta (CP) Luigi Conti.

Il capitano Billeri rimane in carica per il restante periodo del triennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1974, concernente la ricostituzione del collegio sindacale della Cassa medesima;

Vista la nota n. 3582 in data 11 novembre 1975, con la quale il Ministero della marina mercantile, in sostituzione del capitano di fregata (CP) Giacinto Pinello, nominato membro del collegio sindacale medesimo su designazione del Ministero stesso, ha designato il capitano di vascello (CP) Aldo Savelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il capitano di vascello (CP) Aldo Savelli è nominato membro del collegio sindacale della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, su designazione del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del capitano di fregata (CP) Giacinto Pinello.

Il capitano Savelli rimane in carica per il restante periodo del triennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marianecci Giuseppe, in Cisterna.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Marianecci Giuseppe, in Cisterna, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 28.986 di cui al mod. *B*-Import n. 3366856 rilasciato in data 27 luglio 1973 dalla Cassa di risparmio di Roma per l'importazione di legname di origine e provenienza Kenya;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 10 aprile e 12 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di sette/dieci mesi e mezzo rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per $ USA 11.809; per $ USA 2.491,57 non importata; per la differenza residua di $ USA 14.685,30 oggetto di altro provvedimento;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 66714 del 9 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da calamità naturali verificatesi nel paese di origine della merce e conseguenti difficoltà incontrate dal fornitore estero senza per altro fornire alcun elemento probatorio in merito ($ USA 11.809) e per $ USA 2.491,57 non importata e per la quale non esiste alcuna documentazione giustificativa.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marianecci Giuseppe, in Cisterna, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5 % di $ USA 14.300,57 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(879)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Merinangora filati S.p.a., in Pontassieve.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Merinangora filati S.p.a., in Pontassieve (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 25.220 di cui al mod. *B*-Import numero 3163927 rilasciato in data 7 dicembre 1972 dalla Cassa di risparmio di Firenze per l'importazione di 20 balle pelo coniglio di origine e provenienza Repubblica popolare Cinese;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 23 marzo 1973 con un ritardo, quindi, di sedici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 305203 del 10 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non suffragata da alcun elemento che provi l'asserzione della ditta per giustificare il ritardo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Merinangora filati S.p.a., in Pontassieve (Firenze), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di Rmby 25.220 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(873)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 37.500 di cui al mod. *B*-Import n. 3163857 rilasciato in data 28 novembre 1972 dalla Cassa di risparmio di Firenze per l'importazione di macchinario di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 10 aprile 1973 con un ritardo, quindi, di dieci giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309837 del 22 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 3 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta per il ritardo nella importazione non trovano riscontro in alcun elemento probatorio in atto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di D.M. 37.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(882)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Comau S.r.l., in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Comau S.r.l., in Sesto S. Giovanni, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 3.870.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4080249 rilasciato in data 2 settembre 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di utensili elettrici industriali di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova l'11 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di nove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 974122 del 31 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 15 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nell'importazione non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Comau S.r.l., in Sesto S. Giovanni, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di Yen 3.870.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(880)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alimont S.p.a., settore De Rica, in S. Polo di Podenzano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Alimont S.p.a., settore De Rica, in S. Polo di Podenzano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 166.080 di cui al mod. *B*-Import n. 2539575 rilasciato in data 5 maggio 1972 dalla Banca commerciale italiana, in Piacenza, per l'importazione di tonno congelato di origine Costa d'Avorio e provenienza Sud Corea;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata con un ritardo di quattro e mezzo-sette mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; limitatamente all'importo di $ USA 133.601,40 e $ USA 2.478,60 sono stati restituiti e regolarmente negoziati;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), tra-

smesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992422 del 15 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le motivazioni addotte dalla interessata (carenza di banda stagnata) non trovano per il periodo in riferimento alcun riscontro obiettivo agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alimont S.p.a., settore De Rica, in S. Polo di Podenzano, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, in Piacenza nella misura del 5 % di $ USA 133.601,40 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(878)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Enrico & Luigi Saquella S.n.c., in Pescara.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938. n. 794. convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Enrico & Luigi Saquella S.n.c., in Pescara, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 17.042,38 di cui al mod. *B*-Import numero 3607184 rilasciato in data 9 gennaio 1975 dalla Cassa di risparmio di Pescara per l'importazione di 254 sacchi di caffè di origine e provenienza Indonesia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pescara il 21 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di dodici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 600254 del 21 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non sono sufficientemente suffragate da elementi probatori propri in rapporto alla circostanza che la merce non corrisponde a quella ordinata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Enrico & Luigi Saquella S.n.c., in Pescara, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Pescara nella misura del 5 % di $ USA 17.042,38 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(876)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture Pietro Bardelli S.a.s., in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture Pietro Bardelli S.a.s., in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 37.083,34 di cui al mod. *B*-Import numero 4162562 rilasciato in data 18 giugno 1974 dal Credito varesino, in Gallarate per l'importazione di 10.000 indumenti uomo di origine e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Busto Arsizio il 21 agosto 1974 con un ritardo, quindi, di trentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/02316 del 21 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto giustificata con argomentazioni (scioperi portuali nel porto di Genova in concomitanza di ferie estive) che non trovano riscontro in elementi probanti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture Pietro Bardelli S.a.s., in Gallarate, mediante fidejussione del Credito varesino, in Gallarate, nella misura del 5 % $ USA 37.083,34 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(881)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Obbligo di registrazione come presidi medico-chirurgici di prodotti igienici per gli occhi e di soluzioni per lenti a contatto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934;

Vista la relazione della Direzione generale del servizio farmaceutico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 19 novembre 1975;

Rilevato che esistono in commercio prodotti per gli occhi liberamente venduti anche come cosmetici;

Decreta:

1) I prodotti igienici per gli occhi (colliri e bagni oculari) non possono mai essere considerati dei cosmetici e come tali prodotti e venduti.

Se gli stessi prodotti per gli occhi hanno solo azione disinfettante e detergente dovranno essere registrati come presidi medico-chirurgici e prodotti da ditte particolarmente attrezzate allo scopo.

I composti che hanno azione curativa dovranno essere registrati come specialità medicinali.

2) I prodotti ad azione lubrificante e detergente per lenti a contatto debbono essere registrati come presidi medico-chirurgici e debbono contenere un disinfettante (ad es. il cloruro di banzalconio).

Tutte le ditte che hanno attualmente in vendita i prodotti testè citati non registrati nel modo sopra specificato dovranno subito sospenderne la vendita al pubblico.

Le ditte interessate alle registrazioni dei prodotti citati dal presente decreto debbono inoltrare formali documentate istanze al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1057)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1976.

Equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto che l'art. 41 della legge 18 aprile 1975, n. 148, prevede:

1) che, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di ricovero e cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presso i centri trasfusionali che operano presso gli enti ospedalieri, anche convenzionati, presso gli istituti provin-

ciali di assistenza all'infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri;

2) che, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano presso gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri;

3) che, ai fini dell'ammissione ai primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge il servizio già prestato presso laboratori provinciali di igiene e profilassi dai sanitari ospedalieri in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della legge predetta è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri;

Considerato che, ai fini dell'equiparazione dei servizi e delle qualifiche, occorre adottare un provvedimento formale;

Visti i lavori della commissione consultiva appositamente costituita;

Ritenuto che occorre procedere agli adempimenti previsti dalla predetta disposizione di legge;

Decreta:

Art. 1.

L'equiparazione prevista dalla disposizione di legge citata in premessa è subordinata:

1) alla nomina conseguita mediante formale provvedimento amministrativo, divenuto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

2) all'instaurazione di un regolare rapporto di servizio di ruolo o non di ruolo con prevalenza di prestazioni nel servizio per il quale viene richiesta l'equiparazione;

3) alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai competenti organi esterni dell'ente in ordine al possesso dei requisiti richiesti in cui siano indicati gli estremi dei relativi provvedimenti;

4) alla sussistenza di requisiti tecnici minimi previsti per le corrispondenti strutture ospedaliere alle quali il servizio è equiparato.

L'equiparazione, che ha unicamente effetto ai fini previsti dalla legge, senza peraltro incidere sulla natura stabile o temporanea del rapporto di servizio, è relativa al servizio di ruolo o non di ruolo, a seconda del rapporto esistente con l'ente di appartenenza ed è riferita al servizio prestato con rapporto a tempo definito, salvo che risulti che il servizio stesso sia regolarmente autorizzato ed esplicato a tempo pieno.

Art. 2.

Personale degli istituti riconosciuti a carattere scientifico

Il servizio prestato dal direttore, o in caso di più stabilimenti sanitari, dal direttore della sede centrale è equiparato a quello di direttore sanitario o primario nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine, presso ospedale regionale, a seconda dei titoli accademici di servizio posseduti. Ove dallo istituto dipendano più ospedali con unico direttore sanitario, il servizio stesso è equiparato a quello di sovraintendente sanitario in ospedale regionale o di primario in relazione ai titoli accademici o di servizio posseduti.

Ai fini di cui al comma precedente, l'interessato deve optare, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con dichiarazione scritta da persentare all'amministrazione e da acquisire al fascicolo personale, per l'una o l'altra qualifica.

Il servizio di vice direttore è equiparato al servizio di pari qualifica presso ospedale regionale.

Qualora si tratti di servizio autonomo in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, il servizio prestato dal sanitario preposto a tale struttura è equiparato a quello di aiuto-capo di sezione autonoma in disciplina corrispondente o, in mancanza, in disciplina affine, presso ospedale regionale.

Il servizio prestato dagli assistenti è equiparato a quello prestato presso ospedali regionali dagli assistenti nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio prestato dal direttore o qualifica analoga o equipollente o di collaboratore di farmacia o qualifica analoga è equiparato rispettivamente a quello di direttore di farmacia e di farmacista collaboratore presso ospedale regionale.

Art. 3.

Personale degli ospedali psichiatrici e degli altri istituti per malattie mentali

Il servizio di direttore di ospedale psichiatrico è equiparato a quello di primario in psichiatria o di direttore sanitario presso ospedale provinciale. Nel caso che il direttore ricopra anche le funzioni di primario del reparto neurologico, il servizio è equiparato a quello di primario di neurologia presso ospedale provinciale o a direttore sanitario.

Ai fini di cui al comma precedente, l'interessato deve optare, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con dichiarazione scritta da presentare all'amministrazione e da acquisire al fascicolo personale, per l'una o l'altra qualifica.

In caso di mancata opzione entro tale termine, il servizio s'intende equiparato a quello di primario di psichiatria o di neurologia.

Il servizio di primario, aiuto ed assistente o qualifiche equivalenti è equiparato rispettivamente a quello di primario di aiuto e di assistente presso ospedale provinciale in corrispodente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio di medico igienista è equiparato a quello di direttore sanitario di ospedale provinciale solamente nella ipotesi che il sanitario sia stato inquadrato sotto il profilo normativo a tale livello.

Il servizio di direttore di farmacia e di farmacista collaboratore o qualifica equivalente è equiparato rispettivamente a quello di direttore e di farmacista collaboratore di ospedale provinciale.

Servizio di personale sanitario dei servizi psichiatrici extraospedalieri

Per l'equiparazione dei servizi prestati in qualità di direttore, primario, aiuto, assistente, direttore di farmacia e farmacista collaboratore si applicano le stesse norme stabilite nel presente articolo per il personale di pari qualifica dipendente dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per malattie mentali.

Il servizio di pedo-psichiatra con almeno cinque anni di servizio è equiparato a quello di aiuto di neuropsichiatria infantile presso ospedale provinciale.

Per il personale degli istituti medico-psico-pedagogici, il servizio di primario, aiuto ed assistente è equiparato a quello di primario, aiuto ed assistente di ospedale provinciale nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine, sempre che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esistano reparti con posti letto nel periodo al quale si riferisce il servizio stesso.

Art. 4.

Personale sanitario degli ospedali militari

Il servizio prestato in qualità di direttore generale della sanità militare interforze e di capo del servizio sanitario di forze armate è equiparato a quello di sovraintendente sanitario.

Il servizio prestato in qualità di direttore in ospedale militare è equiparato a quello di direttore sanitario ospedaliero.

Il servizio prestato in qualità di vice direttore in ospedale militare è equiparato a quello di vice direttore sanitario ospedaliero.

Il servizio prestato in qualità di capo reparto di degenza e cura, di gabinetti radiologici e fisioterapici, di analisi cliniche e microbiologia degli ospedali militari è equiparato a quello di primario ospedaliero nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio prestato in qualità di ufficiale medico addetto a reparti di degenza e cura, a gabinetti radiologici e fisioterapici, a gabinetti di analisi cliniche e microbiologia degli ospedali militari, ai centri trasfusionali, è equiparato a quello di assistente ospedaliero nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio prestato in qualità di ufficiale farmacista addetto alle farmacie degli ospedali militari è equiparato a quello di farmacista collaboratore ospedaliero.

Il servizio sopra indicato prestato presso ospedali militari interforze di Roma, di Caserta, di Milano è equiparato al servizio prestato presso ospedali regionali; il servizio prestato presso ospedali militari principali è equiparato a quello prestato presso ospedali provinciali; il servizio prestato presso altri ospedali militari è equiparato a quello prestato presso ospedali zonali.

Art. 5.

Personale dei Centri per la cura e la prevenzione delle malattie sociali e del lavoro e per il recupero funzionale.

Il servizio di direttore o dirigente, di aiuto e di assistente del centro è equiparato a quello di primario, aiuto e di assistente di ospedale regionale, provinciale, o zonale nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine, a seconda della sede ospedaliera con la quale è collegato il centro sempre che il trattamento normativo di detto personale sia stato determinato in conformità di quello del personale medico ospedaliero.

Nel caso di non corrispondenza, il servizio verrà considerato come reso nella qualifica di assistenza nella corrispondente disciplina, o, in mancanza, in disciplina affine.

I centri di cui al presente articolo devono essere istituiti ai sensi dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 6.

Personale dei centri trasfusionali operanti presso enti ospedalieri

L'equiparazione è subordinata alla regolare istituzione del centro nell'ospedale, alla prevalenza delle prestazioni presso il centro stesso e al regolare funzionamento di esso anche nell'ipotesi di convenzionamento.

Il servizio di direttore di centro regionale o provinciale e di direttore tecnico di centro operante presso ospedali regionali o provinciali è equiparato a quello di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale presso ospedali regionali o provinciali.

Il servizio reso in qualità di aiuto coadiutore, di coadiutore o qualifiche analoghe o equipollenti di centro trasfusionale regionale o provinciale è equiparato a quello di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale presso ospedali regionali o provinciali.

Il servizio reso in qualità di vice assistente, secondo assistente, primo assistente e assistente o qualifiche analoghe o equipollenti, è equiparato a quello di assistente presso la divisione immunoematologia e servizio trasfusionale di ospedali di categoria pari a quello presso cui il centro è ubicato o con il quale è convenzionato.

Art. 7.

Personale degli istituti provinciali dell'assistenza all'infanzia

Il servizio prestato in qualità di direttore degli istituti provinciali di assistenza all'infanzia è equiparato a quello di primario di pediatria in servizio presso ospedali provinciali, sempre che gli istituti stessi risultino dotati di almeno trenta posti letto di degenza nel periodo al quale si riferisce il servizio stesso.

Il servizio prestato dai direttori di istituti con posti letto di degenza inferiori a trenta e dai sanitari di qualifica immediatamente inferiore è equiparato a quello di aiuto di pediatria prestato presso ospedali provinciali.

Il servizio reso da tutti gli altri sanitari con funzioni di diagnosi e cura è equiparato a quello di assistente di pediatria presso ospedale provinciale.

Art. 8.

Personale dei consorzi provinciali antitubercolari

Il servizio di direttore o qualifica analoga o equipollente del consorzio provinciale antitubercolare è equiparato a quello di direttore sanitario o a primario di corrispondente disciplina, o, in mancanza, in disciplina affine, di ospedale provinciale. All'uopo l'interessato deve optare, entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, con dichiarazione scritta da presentare all'amministrazione di appartenenza e da acquisire al fascicolo personale, per l'una o l'altra qualifica. In caso di mancata opzione entro tale termine il servizio s'intende equiparato a quello di primario.

Il servizio di vice direttore è equiparato a quello di vice direttore di ospedale provinciale.

Il servizio di direttore di sezione o di servizio dispensariale è equiparato al servizio di aiuto di ospedale provinciale, capo di una sezione autonoma, nella corrispondente disciplina, o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio di aiuto di sezione dispensariale è equiparato al servizio di aiuto nella corrispondente disciplina di ospedale provinciale, o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio di medico di sezione o assistente è equiparato al servizio di assistente di ospedale provinciale nella corrispondente disciplina, o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio prestato in qualità di direttore di farmacia, farmacista o farmacista collaboratore è equiparato rispettivamente a quello di direttore e di farmacista collaboratore di ospedale provinciale.

Art. 9.

Personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto all'attività sanitaria presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano presso enti ospedalieri.

Il servizio prestato da biologi, fisici, chimici con le qualifiche di direttore, coadiutore ed assistente o qualifiche analoghe o equipollenti è equiparato a quello prestato dal personale con pari qualifica presso ospedali regionali se in servizio presso istituti riconosciuti a carattere scientifico; presso ospedali provinciali se in servizio presso ospedali psichiatrici e altri istituti di cura per malattie mentali; presso ospedali regionali, provinciali o zonali se in servizio presso gli ospedali militari, secondo quanto previsto dal precedente art. 4; presso ospedali regionali, provinciali o zonali se in servizio presso centri trasfusionali che operano presso enti ospedalieri, a seconda della classifica dell'ospedale presso il quale opera il centro.

Art. 10.

Personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi

Il servizio prestato dal personale medico, con qualifiche di direttore, coadiutore ed assistente è equiparato rispettivamente a quello di primario, aiuto ed assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia presso ospedale provinciale.

Art. 11.

Qualora dalla documentazione esibita non sia possibile desumere elementi per l'equiparazione, l'equiparazione stessa va effettuata con riferimento al servizio prestato dal personale ospedaliero di analoga o eguale carriera nella corrispondente, o, in mancanza, in disciplina affine, con qualifica meno elevata, sempre che sussistano i requisiti sia di carattere generale previsti dalla legge, che di carattere speciale previsti dal presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1120)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Misure profilattiche contro il vaiolo per le provenienze dall'estero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la situazione epidemiologica del vaiolo in campo internazionale;

Ritenuto di dover richiedere, ai fini della profilassi contro la suddetta malattia, il possesso del certificato di vaccinazione antivaiolosa ai passeggeri in arrivo in Italia e provenienti, per via marittima, aerea e terrestre, dai Paesi infetti da vaiolo;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo emendato in data 4 ottobre 1974 dello accordo amministrativo per il controllo sanitario delle comunicazioni marittime, aeree e terrestri del Consiglio d'Europa, accordo parziale al quale il nostro Paese è legato;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 17 luglio 1975;

Ordina:

Art. 1.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine richiederanno il certificato internazionale di vaccinazione antivaiolosa ai passeggeri provenienti dai Paesi che presentano una zona infetta da vaiolo.

Art. 2.

E' abrogata ogni precedente ordinanza incompatibile con la presente.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

Con decreto del direttore della divisione 27 settembre 1975, n. 6458/4362, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 398, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 2.926.587, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Bisignano (Cosenza), della superficie di ettari 86.53.20 nei confronti della ditta Giannone Ciro fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1419, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.855.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6116/4020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) — nella misura di L. 1.071.587.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.247.207.

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.315.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975.

(1043)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di assestamento forestale presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di assestamento forestale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(994)

Vacanza della cattedra di disegno presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di disegno, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(947)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(948)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(993)

Vacanza della cattedra di economia delle aziende di credito presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia è vacante la cattedra di economia delle aziende di credito, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(995)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura albanese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di lingua e letteratura albanese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(946)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Bonassola

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 novembre 1975, n. 3026, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bonassola (La Spezia).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(715)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali:

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che alla data del 30 novembre 1975, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti erano disponibili quindici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui allo allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349);

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, altresì, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1976.

Le domande potranno essere presentate, entro il termine suddetto, anche alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1976.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1976. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova d'esame e due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto ovvero ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato, con lettera raccomandata, a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione, su carta da bollo, dell'amministrazione da cui il candidato dipende, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1976) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario;

6) un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il limite stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 366

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni tecniche fondamentali:

1) Statica ed equilibrio dei corpi rigidi - equilibrio elastico - resistenza dei materiali - verifiche di stabilità di strutture e di elementi particolari in muratura, legno, ferro e cemento armato (fondazioni, travi, solai, coperture, travature, reticolari, ecc.).

2) Meccanica applicata alle macchine: Sistemi articolati piani-manovellismi, eccentrici e camme. Trasmissione del moto: trasmissione con elementi flessibili: ruote di frizione - ruote dentate - ruotismi ordinari ed epicicloidali. Regolazione del moto periodico: Volani e regolatori - Vibrazioni - Velocità critiche - Attrito e lubrificazione.

3) Principi fondamentali della termodinamica - Generalità sulle macchine idrauliche e termiche - motori a combustione interna: cicli teorici e cicli reali - combustione e combustibili - calcolo della potenza e fattori che la influenzano - rendimenti - raffreddamento - lubrificanti. Organi principali ed ausiliari. Caratteristiche dei motori ad accensione per scintilla: carburazione, accensione, alimentazione per iniezione, sovralimentazione. Caratteristiche dei motori ad accensione spontanea: combustione, iniezione, regolazione. Prove sui motori a combustione interna: curve caratteristiche.

4) Leggi fondamentali dell'elettrotecnica. Pile e accumulatori. Trasformatori statici: principi di funzionamento. Elementi di macchine elettriche: macchine sincrone e asincrone. Macchine a corrente continua. Conversione della corrente alternata in continua: gruppi motore-dinamo - raddrizzatori statici e rotanti. Principali metodi di misura delle grandezze elettriche fondamentali.

Tecnica, esercizio ed economia dei trasporti:

1) Meccanica della locomozione: resistenze al moto, avviamento, frenatura, potenza necessaria alla trazione. Trasmissione del moto del motore alle ruote del veicolo: requisiti ed organi caratteristici (innesti a frizione, cambi di velocità, gruppi differenziali, alberi oscillanti, cuscinetti, giunti). Telaio dell'autoveicolo: generalità, assali e sospensioni. Ruote e pneumatici.

2) Fabbricati ed impianti per l'esercizio dei trasporti automobilistici (autostazioni, autorimesse, autofficine, ecc.). Cenni costruttivi e criteri di funzionalità.

3) Utilizzazione delle strade urbane, extraurbane, autostrade.

4) Elementi sugli impianti di sollevamento e di trasporto: gru, elevatori, carrelli con motore elettrico o termico.

5) Applicazione dei motori veloci nell'autotrazione terrestre, navale ed aerea: criteri generali e di confronto.

6) Analisi dei costi per la gestione di autotrasporti: costi di impianto e di esercizio, quote di ammortamento e di manutenzione.

Materie giuridico-amministrative:

a) norme sulla circolazione stradale;

b) elementi di contabilità di Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª *- Sezione* 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . nel comune di . . . (provincia di . . .) domiciliato in via/piazza . . . . . . n. . . c.a.p. . . . comune . . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, a un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . dal . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* n. . . per la guida di autoveicoli prevista dallo art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata dalla prefettura di . . . in data . . .

. . . Data . . .

Firma . . . . . (2)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(826)

Concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che alla data del 30 novembre 1975, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni erano disponibili diciannove posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349);

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1976.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1976.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1976. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova d'esame e due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, ovvero ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

I concorrenti utilmente inclusi nella graduatoria definitiva saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione, su carta da bollo, dell'amministrazione da cui il candidato dipende, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1976) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e se l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, i medesimi saranno, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, nella sede assegnata, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 365

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Fisica applicata:

Meccanica razionale - Termometria e calorimetria - Termodinamica - Acustica applicata - Ottica - Tecnica dell'illuminazione.

2) Scienza delle costruzioni:

Elasticità e resistenza dei materiali, casi semplici e composti di equilibrio elastico - Sollecitazioni semplici e composte nelle travi rettilinee, telai piani. Metodi generali di risoluzione dei sistemi iperstatici - Strutture in legno, ferro, cemento armato - Meccanica del terreno e fondazioni.

3) Costruzioni civili e industriali:

Criteri di progettazione e collaudazione - Caratteri degli edifici civili e industriali, ambientazione degli edifici, strumenti urbanistici - Piani regolatori - Piani di fabbricazione, regolamenti edilizi - Legislazione urbanistica ed edilizia.

4) Impianti tecnici:

di trasporto, di sollevamento, di illuminazione, riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Criteri di progettazione e collaudazione.

5) Elementi di contabilità di Stato.

6) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato con particolare riguardo all'impianto, direzione, conduzione ed adempimenti amministrativi di cantiere.

7) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

8) Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . nel comune di . . . (provincia di . . .) domiciliato in via/piazza . . . . . . n. . . c.a.p. . . . . comune . . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . dal . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . Data . . .

Firma . . . . . (2)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1976

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963, n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970, e successive modifiche;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 27 e 28 del 3-10 luglio 1975, contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, sopracitato;

Udito il parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1976 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1974-75 purchè conseguano il titolo accademico entro il 14 aprile 1976, nonchè i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati, nonchè quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1975-76 e della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 6 novembre 1976.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desidereranno sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 3 aprile 1976; alla seconda non oltre il 23 ottobre 1976 alla segreteria della università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 23 ottobre 1976 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della università o istituto d'istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dalla università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita di ufficio nel fascicolo del candidato a cura della università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

dottore commercialista, Venezia
attuario, Roma
medico chirurgo, Bologna
chimico, Bologna
farmacista, Bologna
ingegnere, Bologna
veterinario, Bologna
architetto, Venezia
perito forestale, Firenze
agronomo, Firenze
discipline statistiche, Roma.

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 26 aprile 1976 per la prima sessione e il giorno 15 novembre 1976 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1976.

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso Università di Urbino)
	Pescara (presso Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso Università di Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia (chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso Università di Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso Università di Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Roma
	Reggio Calabria
	Torino
	Venezia
Agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Milano (Università cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Perito forestale	Bari
	Firenze
	Padova
Veterinario	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche	Bologna
	Roma

(1001)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1976

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Possono partecipare al concorso predetto anche i figli ed orfani dei dipendenti non iscritti al predetto fondo, purchè abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. e semprechè non siano iscritti ad altri fondi che eroghino assistenza climatica.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

colonie marine: posti 6.500, in turni di 28 giorni ciascuno;
colonie montane: posti 4.500, in turni di 28 giorni ciascuno.

E' in facoltà dell'ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi, per non più di un turno, i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i' dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici ed assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1976 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda, redatta sull'apposito modello A.S. 1-A.S.1/*ter* A, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione. La scheda sanitaria (modello A.S. 1/*ter* A) verrà restituita agli interessati all'atto della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 31 marzo 1976. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale avente titolo all'assistenza climatica, come sopra specificato;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antivaiolosa per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1968, alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1968;

b) alla vaccinazione antidifterica, od alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1973, salvo esoneri di legge in relazione all'età;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1976, se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1975, se per via parenterale;

d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata, con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro per la sanità del 14 gennaio 1972;

e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre quattro anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia, marina o montana, rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.S. 1, di cui innanzi è fatto cenno).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla Direzione generale dell'ente.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà in merito alla ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'ente e dallo stesso direttamente gestite, o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa nonchè in occasione delle eventuali gite, i minori ammmessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali.

Coloro che non fossero provvisti della scheda modello A.S. 1/*ter* A debitamente compilata nelle parti *A* e *B*, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.S. 1/*ter* A, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglietta pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe invernali e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e tre asciugamani.

Il tutto dovrà essere contenuto in apposito sacchetto di tela bianca (possibilmente di cm 30 × 40) o valigetta recanti l'indicazione del nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento, di tali oggetti.

A cura dell'ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Le spese di viaggio in seconda classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate, limitatamente al bambino con un accompagnatore ed alla tariffa prevista per i dipendenti statali, dalla Direzione generale dell'ente (servizio attività sociali, via di S. Croce in Gerusalemme, 55, 00100 Roma) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dei documenti di viaggio, entro e non oltre il 30 settembre 1976.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle competenti autorità sanitarie è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare di bambini in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto di inviare agli stessi, cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(1000)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975, registro n. 14, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 24 settembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva, riservato al personale del cessato istituto sperimentale scientifico per i tabacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 30 giugno 1972, n. 748 e 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a sette posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Mezzacapo dott. Raffaele, primo dirigente.

Componenti:

Bianca dott. Luigi, direttore di divisione aggiunto;
Caforio dott.ssa Anna-Maria, direttore di sezione;
Di Salvo dott. Antonino, direttore di sezione;
De Maffutiis dott. Mario, direttore di sezione.

Segretario:

Sviben dott. Milvio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1975
Registro n. 19 *Agricoltura, foglio n.* 397

(551)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza prodotta dal dott. Vito Baldassarre, nato a Molfetta il 5 novembre 1926, intesa ad ottenere l'iscrizione nell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto n. 900.3/AG.8.1099 del 20 settembre 1975, con il quale il servizio prestato all'estero dal predetto sanitario viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735, equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana;

Considerato che il servizio reso dal dott. Baldassarre è equiparato, per il periodo dal 1° luglio 1964 al 20 giugno 1974, al servizio di primario di ruolo di ostetricia e ginecologia in ospedale regionale e che il sanitario in parola possiede i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità ospedaliera nella medesima qualifica e disciplina;

Visti il proprio decreto in data 23 maggio 1972, e le successive modificazioni che predispongono l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto, con il n. 894, il nominativo del dott. Vito Baldassarre, nato a Molfetta il 5 novembre 1926.

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia presso enti ospedalieri da cui dipendono ospedali regionali, provinciali o zonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1152)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della prova scritta del concorso, per esami, a quarantacinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, in corso di perfezionamento, la prova scritta del concorso, per esami, a quarantacinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 12 novembre 1975, che avrebbe dovuto aver luogo il 6 marzo 1976 nei locali del palazzo dei congressi, in Roma, è stata rinviata al 24 aprile 1976 negli stessi locali sopra menzionati.

(1045)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

Nel supplemento 43 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1975 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1975, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1974.

(958)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 ottobre 1975, n. 545, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta, viale Ginevra, 3 - tel. 41541.

(1014)

OSPEDALE GERIATRICO « G. STUARD » DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente medico presso il reparto di terapie riabilitative e terapie prolungate

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 dicembre 1975, n. 234, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso il reparto di terapie riabilitative e terapie prolungate.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Parma, via Don Bosco, 2 - tel. 21149-22285-26186-27332-30590.

(1012)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(1013)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. BANTI-SALVIATINO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di pneumologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 novembre 1975, n. 269, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di pneumologia presso l'ospedale Banti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vaglia (Firenze), località Pratolino.

(654)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1975, n. **55**.

Circoscrizioni territoriali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari assumono la denominazione di ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste coincide con quella delle relative provincie.

Art. 3.

Nei capitoli 16109, 16110, 16111, 16112, 16114, 16115, 16116, 16126, 16127, 16128 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi, le parole « Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura » vanno sostituite con le parole « Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1975, n. **56**.

Adeguamento della legislazione regionale a seguito della istituzione della provincia di Oristano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli interventi, gli adempimenti, le rappresentanze in seno a comitati o commissioni, previsti dalle vigenti leggi regionali a favore o a carico di enti, istituti e, in genere, organismi in sede o con competenza provinciale, si intendono riferiti anche agli enti, istituti e, in genere, organismi costituiti o da costituirsi in dipendenza dell'istituzione della provincia di Oristano di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 306.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1975, n. **57.**

Norma interpretativa e integrativa dell'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, concernente « Misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale, sino al termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, per la parificazione del trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti, è autorizzata a corrispondere un assegno integrativo bimestrale, pari a L. 15.400, ai titolari di sola pensione di vecchiaia e di superstiti liquidata nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, residenti in Sardegna da almeno un anno e che abbiano conseguito il diritto alla pensione in Sardegna ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1975, n. **58.**

Adesione della regione autonoma della Sardegna all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) - Sezione italiana del consiglio dei comuni di Europa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione autonoma della Sardegna aderisce all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) - Sezione italiana del consiglio dei comuni d'Europa, avente sede in Roma.

L'adesione della Regione avviene con le modalità stabilite dallo statuto dell'Associazione, approvato dal consiglio nazionale dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa il 12 luglio 1968.

Art. 2.

La Regione eroga a favore dell'Associazione di cui all'art. 1 la quota annuale di 2,5 lire per abitante residente nella Regione; tenendo conto della popolazione all'ultimo censimento.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975 è istituito il cap. 11203 con la seguente denominazione:

« Spese per l'adesione della regione Sardegna all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) - Sezione italiana del consiglio dei comuni d'Europa ».

A favore del citato cap. 11203 è stornata la somma di lire 3.684.500 dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 11203 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1975, n. **59.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 e l'istituzione di nuovi capitoli di spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1975, n. **60.**

Aumento della spesa ammessa a favore delle cooperative beneficiarie di mutui di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle cooperative già ammesse al solo beneficio del mutuo di miglioramento fondiario con nullaosta emessi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e il 12 aprile 1974, l'aumento della spesa ammessa, sulla base del prezziario in vigore al momento della pubblicazione della presente legge.

I progetti approvati coi nullaosta di cui al primo comma possono, su domanda degli interessati, corredata di apposita variante, essere ristrutturati in più lotti.

Gli interventi di cui al precedente comma sono disciplinati dalle norme di cui alla legge regionale 30 luglio 1975, n. 32.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 dicembre 1975

DEL RIO

(796)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. **107.**

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. 108.

Aperture di credito su mandato a favore degli enti ospedalieri ed integrazione alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare tempestivamente le difficoltà finanziarie degli enti ospedalieri della Lombardia, in conseguenza del ritardo con cui le erogazioni mensili sulla quota annuale del fondo nazionale ospedaliero di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, vengono effettuate alla Regione, la giunta regionale è autorizzata a contrarre speciali aperture di credito con l'istituto gestore della tesoreria regionale o con altri istituti di credito.

L'ammontare complessivo delle aperture speciali di credito stabilito nella relativa deliberazione della giunta regionale non potrà essere superiore all'importo di due delle quote bimestrali di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, ovvero di quattro acconti mensili dovuti agli enti ospedalieri a norma del secondo comma dell'art. 26 della predetta legge.

Art. 2.

Il tasso di interesse per le aperture di credito previste dal precedente art. 1 dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato.

Le aperture di credito previste dal precedente art. 1 potranno essere utilizzate direttamente dagli enti ospedalieri mediante operazioni di prelievo autorizzate mensilmente dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore regionale competente se delegato, ciascuno in misura non superiore alla metà dell'importo delle quote bimestrali ovvero all'importo degli acconti mensili di cui al secondo comma dell'art. 1.

La Regione, per conto dei singoli enti ospedalieri, provvederà al rimborso delle anticipazioni utilizzate da essi mediante ordinativi di pagamento da emettere a favore delle aziende di credito e da valere sulle somme assegnate agli enti medesimi a norma degli articoli 24 e 26 della legge regionale 15 gennaio 1975, numero 6.

Gli enti ospedalieri, con i mezzi tratti dall'apposita assegnazione ad essi attribuita sulle quote del fondo regionale ospedaliero di cui al successivo art. 3, provvederanno al pagamento degli interessi, diritti e spese accessorie computati e liquidati trimestralmente sugli utilizzi effettivamente da essi operati.

La Regione, in caso di mancato adempimento degli enti ospedalieri nel termine di trenta giorni, provvederà direttamente al saldo degli addebiti trimestrali per interessi, diritti e spese con ordinativi di pagamento da emettersi, per conto degli enti stessi, a favore delle aziende di credito e da valere sulle apposite assegnazioni sopra indicate.

Art. 3.

La legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, è modificata come segue:

all'art. 4 è aggiunta in calce la lettera *g*) con la seguente denominazione: « gli oneri finanziari e le altre spese derivanti da anticipazioni bancarie e da altre operazioni di credito a breve termine ».

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di riserva di cui alla lettera *f*) del precedente art. 4 è determinato in misura non superiore al due per cento del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio, per le spese di cui alle lettere *a*), *b*) e g) del precedente art. 4, con particolare riguardo alle maggiori spese autorizzate dalla Regione a norma delle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) del successivo art. 11.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 dicembre 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 20 *novembre* 1975)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. **109.**

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 e comunque fino e non oltre il 31 marzo 1976 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al progetto di legge presentato al consiglio regionale.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 dicembre 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 4 *dicembre* 1975)

(598)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760270)